



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 14/07/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 19 maggio 2011, n. 118

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a "TIMAC AGRO ITALIA SPA" per lo stabilimento ubicato in Barletta alla via Trani n. 21 - codice attività IPPC 4.3 - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 27.

L'anno 2011 addì 19 del mese di maggio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO  
E GRANDI IMPIANTI ING. CATERINA DIBITONTO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto "organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

visto il D.lgs. 59/2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo n. 152/06;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'Autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

Visto l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 " Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il

rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

- il D.lsg. 128/2010 art.4 co.1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co.5 del medesimo articolo che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05 è stato introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- a livello europeo sono disponibili le BAT attraverso il documento "Reference document on Best Available Techniques for the Manufacture of large volume inorganic chemicals - ammonia, acids and fertilisers" emesso dalla European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau nel mese di agosto 2007

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05, all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente;

Tenuto conto che l'impianto della "TIMAC AGRO ITALIA SPA" sito a Barletta alla via alla via Trani n. 21 è già autorizzato in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

• Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 47 del 10 novembre 1998

- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 124 del 04 ottobre 1999 (nuovo punto E299)

- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 159 del 10 agosto 2000

- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 199 del 08 marzo 2003 (ex art. 15 DPR 203/88 per modifiche su emissioni E1 e E2/00)

- Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 290 del 23 agosto 2004 (ex art. 15 DPR 203/88 per modifiche su emissioni E2/00 ed E2/2004)

- Determinazione Dirigenziale n. 495 del 10 dicembre 2004 (art. 7 DPR 203/88 per nuova linea di confezionamento di fertilizzanti idrosolubili)

• Autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche:

- Autorizzazione Comunale, prot. 405666 del 01/07/2005

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica e delle conferenze di servizi, tenutesi in data 05 luglio 2007, 22 novembre 2010, 23 dicembre 2010 e 04 aprile 2011;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 0329 del 19 febbraio 2010 della Città di Barletta - Settore Ambiente e Servizi Pubblici di Iscrizione nel Registro Comunale delle Industrie Insalubri;

visti gli esiti della conferenza di servizi del 23 dicembre 2010 durante la quale si proponeva la

sospensione del procedimento AIA in ragione dell'impossibilità di autorizzare interventi costruttivi su aree non preventivamente sottoposte a caratterizzazione e bonifica con riferimento all'adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche. Durante la conferenza di servizi si verbalizzava inoltre:

“Rilevata, altresì, la possibilità di un rischio sanitario inaccettabile per l'area non impermeabilizzata in questione, la CdS ritiene necessario che il Gestore attivi gli interventi di messa in sicurezza ed emergenza dell'area in esame al fine di eliminare i percorsi di contatto dermico, ingestione e inalazione accidentale da terreni. Il Gestore si impegna, quindi, ad inibire immediatamente l'area ad ogni accesso da parte del personale aziendale e ad isolare la fonte primaria di contaminazione con uno strato di terreno vegetale secondo modalità operative che dovranno essere concordate con la competente ASL al fine di completare l'intervento entro 15 giorni. Al termine dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, la Polizia Provinciale, l'ARPA Puglia e la ASL dovranno effettuare un sopralluogo presso l'impianto volto a verificare la corretta esecuzione dell'intervento nonché ad accertare le condizioni dello stato manutentivo della pavimentazione della restante parte dello stabilimento impegnandosi a redigere relazione scritta che dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti nel più breve tempo possibile. Qualora la suddetta relazione confermi la corretta esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza nonché le dichiarazioni del Gestore in ordine alle caratteristiche della pavimentazione in esame, la Conferenza dei Servizi ritiene che non vi siano elementi pregiudizievoli alla riattivazione del procedimento autorizzativo AIA, inerente l'esercizio dell'attività IPPC, in relazione agli evidenti ed attuali rischi sanitari connessi allo stato di contaminazione rilevato a condizione che sia predisposto entro 30 giorni un progetto alternativo per il trattamento delle acque meteoriche compatibile con le esigenze di garanzia sanitaria per gli operatori.

Veniva, quindi, sospeso il procedimento autorizzativo AIA con la possibilità di riattivazione solo a seguito:

- della verifica positiva da parte della Polizia Provinciale, ARPA Puglia e ASL BAT della corretta esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza nonché della verifica delle caratteristiche della pavimentazione dello stabilimento;
- della predisposizione da parte del Gestore, entro 30 giorni, di un progetto alternativo per il trattamento delle acque meteoriche compatibile con le esigenze di garanzia sanitaria per gli operatori.

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data 21/01/2011 da parte della Polizia Provinciale, Arpa Puglia e Asl Bat, relativamente alla corretta esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza nonché delle caratteristiche della pavimentazione dello stabilimento durante il quale si constatava la buona conservazione dello strato di asfalto.

Vista, dopo articolata discussione e condivisione da parte di tutti gli enti intervenuti nella conferenza di servizi del 04 aprile 2011, la decisione di svincolare il procedimento AIA dal procedimento di bonifica ed ultimare il procedimento AIA prevedendo le seguenti modalità di gestione delle acque meteoriche nelle more del perfezionamento del procedimento di bonifica da parte del competente Ufficio Regionale “RIFIUTI e BONIFICHE”:

- le acque meteoriche dovranno essere prioritariamente avviate al recupero industriale, così come già proposto dal Gestore;
- la parte eccedente, rispetto al fabbisogno idrico industriale, dovrà essere gestita come rifiuto liquido.

Visto il parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo espresso dall'ARPA Puglia - DAP BAT con note prot. 16874 del 04/04/2011 e 22876 del 04/05/2011;

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata a tutte le condizioni meglio indicate negli allegati;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel “Documento Tecnico” che si compone degli allegati: “Allegato A”, “Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo”, “Allegato C - Parere Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale BAT - note prot. 16874 del 04/04/2011 e 22876 del 04/05/2011” e “Allegato D - Stato di applicazione delle BAT” parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell’art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 4.0 dell’ “Allegato A” e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali di cui all’elenco riportato nell’allegato 2 del D.Lgs n. 59;

Preso atto che lo stabilimento “TIMAC AGRO ITALIA SPA” di Barletta risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei) a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento AIA;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

Dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell’autorizzazione AIA il Gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell’importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell’applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: “i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell’adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, si provvederà a richiedere alla “TIMAC AGRO ITALIA SPA” il versamento delle somme, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e s.m.i.  
dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rilasciare ai sensi del D. Lgs. 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società "TIMAC AGRO ITALIA SPA" per lo stabilimento ubicato in Barletta alla via Trani n. 21 con codice attività IPPC 4.3 All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 40 (quaranta) facciate, "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 34 (trentaquattro) facciate, "Allegato C - Parere Arpa Puglia - DAP BAT acquisito con note prot. 16874 del 04/04/2011 e 22876 del 04/05/2011" di n. 11 (undici) facciate" e "Allegato D - Stato di applicazione delle BAT" composto di n. 7 (sette) pagine.

stabilire che:

? l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

? l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 4.0 dell'"Allegato A" del documento tecnico;

? il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente VIA, entro sei mesi, la richiesta di valutazione di impatto ambientale per l'impianto esistente e l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento potrà essere aggiornata a seguito del completamento del procedimento di VIA;

? Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"

? Il Gestore è tenuto ad osservare quanto disposto dalla legislazione di settore in materia di "Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" in caso di variazioni che ne determinino l'assoggettamento.

? il Gestore, nelle more della definizione della migliore scelta tecnologica delle sonde di rilevazione in continuo dell'acido solfidrico all'emissione E1 per cui è tenuto ad avviare entro 1 mese la necessaria collaborazione tecnica con ARPA utile alla risoluzione delle problematiche lamentate, in alternativa al monitoraggio in continuo deve effettuare la misurazione discontinua dell'acido solfidrico con frequenza mensile (vedi parere reso da ARPA Puglia con nota prot. 22876 del 04 maggio 2011).

? In assenza di indicazione della data presunta di cessazione dell'attività nell'ambito del periodo di validità della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto a presentare entro 6 mesi il Piano di dismissione, bonifica e ripristino ambientale dell'area al fine di annullare gli impatti causati dalla presenza dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni naturali.

? Nelle more del perfezionamento del procedimento di bonifica da parte del competente Ufficio Regionale "RIFIUTI e BONIFICHE", il Gestore dovrà adottare le seguenti modalità di gestione delle acque meteoriche:

- le acque meteoriche dovranno essere prioritariamente avviate al recupero industriale;
- la parte eccedente, rispetto al fabbisogno idrico industriale, dovrà essere gestita come rifiuto liquido.

La suddetta gestione delle acque meteoriche assume carattere transitorio fino alla definizione delle caratteristiche progettuali dell'impianto di trattamento delle stesse con scarico finale che potrà avvenire solo a completamento del procedimento di bonifica. Il Gestore dovrà, quindi, installare ulteriori 2 serbatoi da 60 metri cubi cadauno secondo le modalità riportate nell'elaborato integrativo "Proposta per la gestione transitoria delle acque meteoriche nello stabilimento della TIMAC AGRO ITALIA SpA" acquisito al prot. 4457 del 22/04/2011 e garantire il carattere automatico della gestione transitoria delle acque meteoriche secondo quanto sopra indicato senza alcun rischio per la salute umana degli operatori per

effetto del potenziale rischio sanitario derivante dalla presenza di contaminazione nell'area in cui insiste l'attuale impianto di trattamento.

? Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia BAT e al Comune di Barletta la data prevista di termine dell'attività.

? l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9 comma 3 è soggetta a rinnovo ogni sei anni;

? prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 59/05 e 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;

? per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale BAT e la Provincia BAT, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A - B - C - D";

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia BAT e presso il Comune di Barletta;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia della Regione Puglia, alla Società "TIMAC AGRO ITALIA SPA" con sede legale in Milano alla via Visconti di Modrone n. 18;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia BAT, al Comune di Barletta, all'ARPA Puglia Direzione Generale, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti  
Ing. Caterina Dibitonto